

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE N. 963

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

Ordinarie a risposta orale in Aula	<input type="checkbox"/>
Ordinarie a risposta orale in Commissione	<input type="checkbox"/>
Ordinarie a risposta scritta	<input type="checkbox"/>
Indifferibile e urgente in Aula	<input checked="" type="checkbox"/>
Indifferibile e urgente in Commissione	<input type="checkbox"/>

OGGETTO: gravi conseguenze economiche del Decreto interministeriale recante “Elenco delle specie di piante officinali coltivate nonché criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee”.

Premesso che

- in data 12 gennaio è stato recepito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano lo schema di Decreto interministeriale recante “Elenco delle specie di piante officinali coltivate nonché criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee di cui rispettivamente all’art. 1, comma 3 e all’art. 3, comma 2 del Testo Unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali – Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75”, che coinvolge i ministeri della Salute, dell’Agricoltura e della Transizione ecologica;
- all’articolo 1, punto 4 il Decreto sancisce che «la coltivazione delle piante di Cannabis ai fini della produzione di foglie e infiorescenze o di sostanze attive a uso medicinale è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, che ne vieta la coltivazione senza la prescritta autorizzazione da parte del Ministero della Salute», ossia è disciplinata dal Testo Unico sugli stupefacenti a prescindere che vi siano o meno sostanze psicoattive al di sopra dei limiti stabiliti dalla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante

“Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”;

considerato che

- in virtù di tale interpretazione, a partire dalla data di efficacia del decreto, tutti i coltivatori e i rivenditori di infiorescenze della cosiddetta “cannabis light” diventeranno passibili delle sanzioni derivanti dall’apparato penale del DPR 309/90 che ne vieta la coltivazione senza un’autorizzazione da parte del Ministero della salute;
- la decisione appare del tutto antiscientifica e antiggiuridica, dal momento che nel gennaio del 2019 l’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) ha pubblicato sei [raccomandazioni](#) relative alla cannabis: l’OMS raccomanda in primis la rimozione della cannabis dalla tabella IV della [Convenzione unica sugli stupefacenti](#) del 1961, che contiene le sostanze “particolarmente dannose e di valore medico o terapeutico estremamente ridotto” e l’inserimento di determinate preparazioni farmaceutiche a base di cannabis nella tabella III della stessa convenzione, che elenca le sostanze con valore terapeutico e con basso rischio di abuso; inoltre il THC viene rimosso dalla [Convenzione sulle sostanze psicotrope](#) del 1971 e ricondotto alla sola tabella I della Convenzione del 1961: vengono così riconosciute le applicazioni mediche di cannabis e cannabinoidi, che vengono reintegrati nella farmacopea; infine l’OMS esplicita che le preparazioni di cannabidiolo puro, con meno dello 0,2% di THC, non devono essere sotto controllo internazionale;
- la Commission on Narcotic Drugs, l’organo esecutivo per la politica sulle droghe delle Nazioni Unite, ha accolto la raccomandazione dell’OMS che chiedeva di togliere la cannabis dalla Tabella IV della Convenzione del 1961, dove era elencata insieme a sostanze come eroina e cocaina;
- molti Paesi si muovono in tale direzione: la Germania ha inserito la [legalizzazione](#) della cannabis nel suo programma di governo, mentre Malta [l’ha già resa realtà](#);
- in Italia la Corte di Cassazione ha dato il via libera al referendum sulla legalizzazione della Cannabis, che si terrà nella primavera dell’anno in corso e che ha raccolto più di 600mila firme;
- il provvedimento assunto dalla Conferenza Stato-Regioni giunge a pochi giorni dalla prima riunione del tavolo tecnico tra Ministero della Salute e associazioni di pazienti cannabis,

voluta dal Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute per recepire le esigenze di approvvigionamento quantitativo e qualitativo;

- molte Regioni (Emilia Romagna, Puglia, Veneto e Piemonte) hanno espresso il loro parere favorevole a investire sulla produzione di canapa, che verrebbe invece gravemente penalizzata da tale decisione assunta dalle Regioni stesse;

considerato, inoltre, che

- con sentenza C-663/18 del 19 novembre 2020, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha rilevato la non efficacia drogante del cannabidiolo della Cannabis sativa (CBD), come segue: “per definire le nozioni di ‘droga’ o di ‘stupefacente’, il diritto dell’Unione 3 fa riferimento, in particolare, a due convenzioni delle Nazioni Unite: la convenzione sulle sostanze psicotrope 4 e la convenzione unica sugli stupefacenti 5. Orbene, il CBD non è menzionato nella prima e, sebbene un’interpretazione letterale della seconda potrebbe indurre a classificarlo come stupefacente, in quanto estratto della cannabis, tale interpretazione sarebbe contraria allo spirito generale di tale convenzione e al suo obiettivo di tutelare ‘la salute fisica e psichica dell'umanità’. La Corte sottolinea che, in base allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, di cui è necessario tener conto, a differenza del tetraidrocannabinolo (comunemente noto come THC), anch’esso un cannabinoide ottenuto dalla canapa, il CBD in questione non risulta avere effetti psicotropi né effetti nocivi per la salute umana”;

sottolineato che

- di fatto la “Cannabis light”, a basso contenuto di Thc, venduta in tutti gli shop specializzati, nelle tabaccherie e nei distributori automatici, tornerebbe a essere illegale al pari di altre sostanze stupefacenti, con l’effetto di ingenti perdite economiche per tutta la filiera (si calcola che chiuderebbero circa 3mila imprese, di cui la maggior parte imprese agricole), mentre le case farmaceutiche diventerebbero l’unico soggetto a poter produrre fiori;
- circa il 45% dei consumatori di Cannabis sceglie il prodotto come alternativa a un farmaco, ed è infatti stato analizzato che laddove la Cannabis viene legalizzata tendono a diminuire le prescrizioni di farmaci calmanti, antidepressivi e analgesici (una riduzione calcolata, dall’Università della Georgia, in circa -10 per cento);

- per gli imprenditori del settore resterebbe esclusivamente la produzione della pianta e del seme per fibra, quindi per lavorazioni tessili, tuttavia circa il 90% del settore si regge sul fiore e coinvolge circa 15mila operatori, di cui l'80% ha meno di 33 anni – secondo le stime comunicate dai rappresentanti del settore;

sottolineato, inoltre, che

- secondo le stime dei produttori, il Piemonte è tra le tre regioni con maggior presenza di impresa agricole del settore: il settore occupa quasi 2.000 persone (la maggior parte aventi meno di 30 anni), con 500 imprese tra produttori e negozianti e oltre 600 tabaccherie che commercializzano i fiori di canapa, nonché la “Cannabis light”;
- nel caso in cui il settore venisse normato al meglio, si stima una ricaduta per il Paese di almeno 600 milioni di euro l'anno, con lo sviluppo di 65.000 posti di lavoro circa e 200 milioni solo di gettito fiscale e accise per lo Stato Italiano, ed il Piemonte è tra le regioni che potrebbero averne i maggiori benefici;

INTERROGA

l'Assessore regionale competente per sapere

- se è a conoscenza del numero di aziende e di operatori che in Piemonte sarebbero coinvolti dal provvedimento citato;
- quale siano le strategie messe in atto per tutelare le aziende e gli operatori piemontesi coinvolte dal provvedimento oggetto della presente interrogazione.

Torino, 17 gennaio 2022